LEGGE REGIONALE

"Modifica alla Legge 'Provvedimenti per l'occupazione giovanile in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29/2/1980, n.33 - approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16/12/80 con delibera n.30".

Legge regionale:

"Modifica della legge 'Provvedimenti per l'occupazione giovanile in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29/2/1980, n.33 - approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16/12/80 con delibera n. 30"

Il Consiglio regionale
ha approvate la seguente legge :

Articolo Unico

Gli articoli 5, 7 e 11 della legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16/12/80 con delibera n.30, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 5 - "I soci delle Cooperative con le quali la Regione e gli altri Enti Locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della legge 1/6/77 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, possono par tecipare, a domanda, all'esame di idoneità previsto dal precedente art. 3, qualora siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi dello art. 4 erisultino effettivamente impiegati nell'esecuzione dei progetti in convenzione.

I giovani soci interessati devono far pervenire la propria domanda di ammissione all'esame non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il superamento della prova di esame e la conseguente immissione nelle graduatorie regionali determinano la decadenza dalla qualifica di socio della cooperativa, con decorrenza dalla data di esecutività del l'atto di approvazione della graduatoria.

L'ammissione alle prove non è preclusa dal verificarsi di una delle cause sospensive del rapporto previste dal vigente ordinamento".

Art. 7 - "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 50% dei posti disponibili presso la Regione, nonché presso gli Enti strumentali regionali, è riservato agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali previste nell'art. 2 fino all'esaurimento delle stesse.

Dalla predetta data, in attuazione del primo comma dell'art. 26/septies della legge 29/2/80 n.33, gli Enti Locali pugliesi nonché i loro consorzi ed enti strumentali, sono tenuti a ricoprire una aliquota pari al 50% dei posti disponibili nei propri organici con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali secondo l'ordine di graduatoria.

Con successive leggi regionali di delega di funzioni amministrative, emanate ai sensi dell'art. 118 - terzo comma - Cost. ed entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il personale iscritto nelle graduatorie uniche regionali potrà essere assegnato, nel rispetto dell'ordine di precedenza, agli Enti Locali, agli Enti strumentali e sub-regionali, tenendo conto delle professionalità specifiche acquisite con i contratti di formazione e connesse alle competenze delegate".

DELLA PUGLIA

Art. 11 - "Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge per il 1980 trovano copertura nel Capitolo 15107 (Provvedimenti per la occupazione giovanile - legge 285/77) del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

Per gli esercizi successivi, gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci, i quali saranno finanziati con i fondi assegnati alla Regione Puglia, con i fondi provenienti da provvedimenti di legge statali e con eventuali riserve proprie della Regione".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Bellifemine)

E' estratto del verbale della seduta del 13 gennaio 1981 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Bellifemine)



1 6 000 1981

(got) Rena: Suaccero)

ESSENISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PEGLIA

M. 572/21002

Bari, 16/1/81

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, li proper a della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiera o pari numero e data del presente visto.

COMMISSARIO DEL GOVERNO

